



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

(Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori
del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi)

Modifica del 24 febbraio 2021

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020¹ è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1 lett. b

¹ Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest'obbligo:

- b. le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 2006² sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 2011³ sulle professioni psicologiche.

Art. 3b cpv. 2 lett. b

² Sono esentati da quest'obbligo:

- b. le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; alla prova dei motivi di natura medica si applica l'articolo 3a capoverso 1 lettera b;

¹ RS 818.101.26

² RS 811.11

³ RS 935.81

Art. 3c cpv. 1

¹ Sono vietati gli assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi.

Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

¹ L'esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato.

² Il divieto non vige per le strutture seguenti:

- a. le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti;
- b. le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande prevedono le misure seguenti nel piano di protezione:
 1. per la consumazione nel settore della ristorazione vige l'obbligo di stare seduti,
 2. durante la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;
- c. le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo che servono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;
- d. le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell'albergo; a questi si applica quanto segue:
 1. la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,
 2. per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,
 3. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,
 4. i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti.

³ Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00.

Art. 5a^{bis}

Abrogato

Art. 5d Disposizioni particolari per le strutture culturali, ricreative,
per il tempo libero e sportive

¹ I luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive sono chiusi al pubblico; sono esclusi:

- a. i musei, le biblioteche e gli archivi;
- b. gli impianti per l'equitazione;
- c. gli impianti negli alberghi a condizione che siano accessibili ai soli ospiti dell'albergo;
- d. la loro utilizzazione per manifestazioni e attività ammesse secondo gli articoli 6 capoverso 1 e 6e-6g.

² I luoghi chiusi di strutture necessari per l'utilizzazione delle aree esterne, segnatamente l'area di entrata, gli impianti sanitari e gli spogliatoi, possono essere tenuti aperti.

Art. 6 Disposizioni particolari per le manifestazioni e le fiere

¹ Lo svolgimento di manifestazioni è vietato. Sono esclusi dal divieto:

- a. le manifestazioni secondo l'articolo 6c;
- b. le manifestazioni per la formazione dell'opinione politica con fino a 50 persone;
- c. le udienze dinanzi ad autorità di conciliazione o giudiziarie;
- d. le manifestazioni religiose con fino a 50 persone;
- e. i funerali nella cerchia familiare e degli amici stretti;
- f. le manifestazioni nel settore della formazione ammesse secondo l'articolo 6d;
- g. le manifestazioni senza pubblico nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e e 6f capoversi 2 e 3;
- h. le manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici secondo il capoverso 2;
- i. gli incontri di gruppi di auto aiuto attivi nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica con non più di dieci persone.

² Alle manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici (manifestazioni private) possono partecipare al massimo cinque persone se si svolgono in luoghi chiusi e al massimo 15 persone se si svolgono in aree esterne. Non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.

³ Lo svolgimento di fiere in luoghi chiusi è vietato.

Art. 6d cpv. 3

Abrogato

Art. 6e Disposizioni particolari per il settore dello sport

¹ Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:

- a. le attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le competizioni senza pubblico;
- b. le attività sportive senza contatto fisico che sono svolte all'aperto individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le competizioni sono vietate;
- c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;
- d. gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l'attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni possono avere luogo anche nella lega dell'altro sesso.

² Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

Art. 6f Disposizioni particolari per il settore culturale

¹ Per l'esercizio di musei, biblioteche, archivi e istituzioni analoghe vige unicamente l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

² Nel settore della cultura sono ammesse le seguenti attività, incluse le esibizioni senza pubblico e l'utilizzazione delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività:

- a. nel settore non professionale:
 1. le attività di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo,
 2. le attività individuali di persone nate nel 2000 o prima,
 3. le attività in luoghi chiusi in gruppi fino a cinque persone nate nel 2000 o prima, se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza,
 4. le attività all'aperto in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima, se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria;
- b. nel settore professionale: le attività di artisti o corpi di artisti.

³ Alle attività di canto si applica quanto segue:

- a. nel settore non professionale sono vietati il canto in comune all'infuori della cerchia familiare, incluse le attività di cori o con cantanti; sono esclusi dal divieto il canto di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo e il canto nel quadro di lezioni individuali; sono vietate le esibizioni in presenza di pubblico;
- b. nel settore professionale:
 1. sono vietate le esibizioni con cori in presenza di pubblico,
 2. le prove e le esibizioni con cantanti sono ammesse soltanto se il piano di protezione prevede misure di protezione specifiche.

⁴ Per le manifestazioni di cui al capoverso 2 lettera a in gruppi fino a cinque persone non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

Art. 6g Disposizioni particolari per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù

Le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù sono ammesse se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. le attività sono destinate a bambini e giovani nati nel 2001 o dopo;
- b. un esperto gestisce le attività dei giovani e dei bambini;
- c. nel piano di protezione sono definite:
 1. le attività ammesse: non sono ammesse in nessun caso le feste, le manifestazioni di ballo e la distribuzione di cibi e bevande,
 2. il numero massimo consentito di bambini e giovani presenti.

Art. 10 cpv. 1^{bis} lett. a und c, 2-4

^{1bis} Nei luoghi chiusi, inclusi i veicoli, in cui è presente più di una persona tutte le persone devono portare una mascherina facciale. Quest'obbligo non vige per:

- a. *Abrogato*
- c. le persone che secondo l'articolo 3b capoverso 2 sono esentate dall'obbligo di portare una mascherina facciale.

² I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno.

³ Qualora per la natura dell'attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere sproporzionato, i datori di lavoro provvedono affinché i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. Per l'adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi in virtù di tale disposizione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese.

⁴ Alla protezione dei lavoratori particolarmente a rischio si applica inoltre l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020⁴.

Art. 13 lett. a, e h

È punito con la multa chi:

- a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta i suoi obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a, 5d capoverso 1 e 6d-6g;
- e. intenzionalmente svolge fiere il cui svolgimento è vietato secondo l'articolo 6 capoverso 3;
- h. in qualità di ospite di una struttura della ristorazione o di un bar riservati agli ospiti dell'albergo intenzionalmente viola l'obbligo di stare seduti di cui all'articolo 5a capoverso 2 lettera d numero 2;

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 2 è abrogato.

III

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019⁵ concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

N. 16001 e 16004

- | | |
|---|-----|
| 16001. Svolgimento di una manifestazione privata non consentita (art. 13 lett. d in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 2 ordinanza COVID-19 situazione particolare) | 200 |
| 16004. Partecipazione a un assembramento nello spazio pubblico con più di 15 persone o con un numero di persone superiore a quello massimo stabilito a livello cantonale (art. 13 lett. g in combinato disposto con l'art. 3c cpv. 1 e l'art. 8 cpv. 1 ordinanza COVID-19 situazione particolare) | 50 |

⁴ RS 818.101.24

⁵ RS 314.11

IV

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021 alle ore 00.00⁶.

² Gli articoli 5a, 5d, 6e–6g e l'allegato 1 numero 3.1^{ter} hanno effetto sino al 31 marzo 2021; dopo tale data decadono.

24 febbraio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁶ Pubblicazione urgente del 24 febbraio 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

N. 3.1bis e 3.1ter

- 3.1^{bis} L'accesso a luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue:
- a. nei negozi con una superficie di vendita fino a 40 metri quadrati non possono essere presenti più di 3 clienti;
 - b. ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono almeno due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
 1. 10 metri quadrati per cliente,
 2. sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti;
 - c. ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono meno dei due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
 1. nei negozi con una superficie di vendita di 41–500 metri quadrati:
 - 10 metri quadrati per cliente,
 - sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti;
 2. nei negozi con una superficie di vendita di 501–1500 metri quadrati:
 - 15 metri quadrati per cliente,
 - sono tuttavia ammessi almeno 50 clienti;
 3. nei negozi con una superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati:
 - 25 metri quadrati per cliente,
 - sono tuttavia ammessi almeno 100 clienti;
 - d. in strutture in cui si trovano diversi negozi la cui superficie di vendita complessiva è superiore a 10 000 metri quadrati (centri commerciali), il numero complessivo di clienti presenti non può eccedere la somma del numero di clienti consentito nei singoli negozi aperti;
 - e. nei musei le limitazioni di cui alle lettere a e c si applicano per analogia;
 - f. nelle strutture diverse dai negozi e dai musei, nelle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente deve essere a disposizione, in presenza di più persone, una superficie di almeno 10 metri quadrati per persona; sono tuttavia ammesse almeno 5 persone; nelle strutture con una superficie fino a 30 metri quadrati la superficie minima per persona deve essere di 6 metri quadrati; per le attività con bambini e giovani nati nel 2001 o dopo queste prescrizioni non vigono nel settore culturale o sportivo o in organizzazioni e istituzioni di animazione socioculturale per l'infanzia e la gioventù;

- g. nelle file di sedie o nei posti a sedere ordinati in modo analogo può essere occupato soltanto un posto su due o possono essere occupati soltanto posti a sedere che si trovano a una distanza equivalente.
- 3.1^{ter} Alle attività culturali di cui all'articolo 6^f capoverso 2 lettera a numero 3 si applica quanto segue:
- a. gli spazi devono essere calcolati in modo che per ogni persona siano a disposizione almeno 15 metri quadrati di superficie per uso esclusivo o devono essere installate separazioni efficaci tra le persone;
 - b. il locale deve disporre di un'aerazione efficace.

